

DeJure

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione Civile

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 21 dicembre 1987

Numero: n. 9500

CLASSIFICAZIONE

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Figli (provvedimenti relativi ai) assegno di mantenimento [Vedi tutto](#)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Conclusione del contratto contratto con obbligazioni del solo proponente

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Figli (provvedimenti relativi ai) in genere

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Consensuale

Separazione dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Assunzione dell'obbligo di mantenimento di un figlio minore - Impegno al trasferimento di un immobile - Natura - Contratto a favore di terzo - Dichiarazione di trasferimento del bene al figlio - Proposta irrevocabile - Conseguenze.

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Raffaele	PARISI	- Presidente -
" Adriano	COLASURDO	- Consigliere -
" Luigi	COSTANZA	"
" Filippo	ANGLANI	"
" Vincenzo	DI CIÒ Rel.	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

Z. A., elett.dom. a Roma via Velletri, 35 presso l'avv.

Marsilio Casale; rapp. e difesa dall'avv. Fabio Rozera per delega a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

Z. A. -

INTIMATO

per l'annullamento della sentenza della C.A. di Napoli del 15.12.83 - 23.1.84 -

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.5.87 dal Cons. Di Ciò -

Per la ricorrente è comparso l'avv. Rozera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udito il P.M. in persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Mario Zema che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. -

FATTO

Svolgimento del processo

A. Z. nel novembre del 1979 conveniva dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il padre A. Z., esponendo che questi nel 1959 si era separato legalmente dalla moglie V. T. e che nel verbale di separazione si era obbligato a donare ad essa istante, all'epoca minorenne, un determinato terreno, al fine di soddisfare il dovere di mantenimento della figlia, su di lui gravante.

Successivamente, con rogito notar G. del 26 giugno 1960 aveva proceduto a detta donazione, impegnandosi a considerarla immediatamente perfetta e a non revocarla; ma, non essendo stata la donazione accettata lo Z., con atto notar G. del 10 maggio 1975, aveva revocato la donazione e ripreso il possesso del fondo, concesso in affitto a terzi. Ciò premesso e ritenendo che non di donazione si fosse trattato ma di un atto a titolo oneroso e che, pertanto, la revoca dovesse considerarsi priva di effetto, l'attrice chiedeva che l'atto notar G. del 26 giugno 1960 fosse dichiarato valido ed accettata la cessione in bene in esso contenuta; con declaratoria di nullità della successiva revoca della donazione e con le conseguenziali pronunce.

A. Z. eccepiva che il terreno era stato donato e che il diritto di accettare la donazione fosse prescritto.

L'adito tribunale, acquisiti i documenti, rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, in seguito ad impugnazione di A. Z., con la sentenza ora denunciata, del 15 dicembre 1983 - 23 gennaio 1984, confermava la gravata pronuncia.

Osservava che pur dovendo convenirsi con l'appellante circa la natura onerosa e non gratuita dell'impegno assunto dallo Z. di trasferire alla figlia il terreno in questione, tuttavia tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire mediante contratto.

L'impegno assunto dallo Z. nei confronti della moglie doveva intendersi con un atto preliminare a favore di un terzo, da attuare mediante contratto definitivo di trasferimento della proprietà.

Nel nostro sistema non è previsto un atto unilaterale che abbia effetto traslativo di un bene immobile.

Non essendo stato fissato un termine all'impegno di non revocare la proposta di contratto, l'impegno stesso era nullo e la proposta legittimamente revocata prima della conclusione del negozio.

Avverso tale sentenza A. Z. ha proposto ricorso, in base a tre motivi di cassazione.

A. Z. non ha depositato controricorso.

DIRITTO

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia, con i tre mezzi d'impugnazione: a) la violazione dell'art. 102 c.p.c., in rapporto all'art. 360, n. 4 e 5, stesso codice; b) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1329, 782 secondo comma e 321 (nel testo anteriore alla legge n.

151-1975) c.c., rispetto all'art. 360, n. 4 e 5, c.p.c.; c) la violazione dell'art. 1418 c.c. I) La Z. assume, innanzi tutto, che al giudizio avrebbe dovuto partecipare, quale parte accessoria, la madre V. T., in quanto l'atto giuridico con cui A. Z. ha dichiarato il trasferire irrevocabilmente ad essa ricorrente il terreno di cui è controversia, trae causa ed origine dal contratto intercorso tra i genitori il 30 maggio 1959, in sede di separazione personale consensuale di coniugi.

Invero, secondo l'istante, "proponente", rispetto all'indicato trasferimento immobiliare di proprietà, sarebbe non solo A. Z., ma anche V. T..

Inoltre la presenza in giudizio di quest'ultima sarebbe indispensabile sia per l'esigenza di chiarire la circostanza della percezione del reddito immobiliare - e quindi dell'avvenuto trasferimento del possesso del bene - sia riguardo alla tesi che ella avrebbe dovuto chiedere alla competente autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accettare, per conto della figlia odierna ricorrente ed allora minorenni, il trasferimento di proprietà di che trattasi. 2) Sostiene poi, la ricorrente, che erroneamente la corte d'appello non ha ritenuto irrevocabile la proposta contenuta nell'atto notar G. in data 26 giugno 1960, che tale invece era in rapporto anche al precedente impegno assunto dallo Z. nei confronti della moglie, di "donare" il terreno anzidetto alla figlia A., al fine di assolvere in tal modo, nei di lei confronti, l'obbligo di mantenimento su di lui gravante.

Nè è stato adeguatamente considerato che la predetta "cessione in pagamento" era stata accettata dalla T. in sede di separazione personale dei coniugi. 3) Deduce infine, l'istante, che revocando la suddetta "donazione" - dopo essere stato assolto in sede penale da imputazione connessa al mancato mantenimento della figlia solo grazie al ricordato atto G. del 26 giugno 1960 - lo Z. ha posto in essere una espediente che si fonda, in modo palese, su causa illecita: quella di sottrarsi all'obbligo legale di provvedere, per la parte a lui spettante, ai bisogni di vita della figlia minore.

La Corte rileva l'opportunità di esaminare prima degli altri il secondo motivo di ricorso, in quanto la soluzione del problema da esso sostanzialmente posto è potenzialmente idoneo a determinare una decisione che potrebbe essere risolutiva anche rispetto alle altre questioni sollevate.

I fatti rilevanti, accertati nella sede opportuna, sono assolutamente pacifici e documentati.

A. Z., nel procedere alla separazione consensuale dalla moglie V. T., nel 1959 si è formalmente obbligato, nei confronti di costei, di assolvere al proprio obbligo di mantenimento della figlia minore A. "donandole" un appezzamento di terreno.

In base a ciò nel 1960, con dichiarazione consacrata in rogito notarile, ha manifestato la volontà di "donare" alla figlia detto fondo, facendo espresso riferimento all'impegno contrattuale da cui tale determinazione traeva origine ed affermando solennemente che il trasferimento immobiliare voluto era irrevocabile, indipendentemente dall'accettazione dell'interessata (che nell'ambito di detto rogito non si è verificata).

Senonché lo Z., evidentemente dimentico di tale solenne impegno e vincolo, quindici anni dopo nonostante che il possesso del bene fosse passato alla destinataria ed esercitato - mediante la pacifica riscossione, per tutto il detto periodo, del relativo canone d'affitto - ha dichiarato con atto dello stesso motivo G. di revocare l'anzidetta "donazione" pretendendo quindi il possesso del terreno; e tale comportamento ha ottenuto l'avallo dei giudici del merito.

Ciò posto, al fine di fissare l'ambito dei poteri di questa Corte, va ricordato che i motivi d'impugnazione vanno interpretati dal giudice che deve porli a fondamento della pronuncia richiestagli; nel senso che il giudice medesimo, al di là di imprecisioni formali e

di impostazioni giuridiche non corrette, è tenuto a cogliere le ragioni essenziali effettivamente espresse con la doglianza formulata dal soccombente contro la sentenza soggetta e riesame e, sulla base dei fatti accertati e delle eccezioni in senso proprio tempestivamente sollevate, è tenuto ad applicare ad essi, in relazione ai motivi esposti dall'interessato ed intesi nel senso accennato, le norme adeguate e gli istituti giuridici opportuni.

Tanto premesso, esattamente la corte napoletana ha ritenuto che il negozio intercorso nel 1959 tra i coniugi Z. T., mediante cui il primo si è obbligato a "donare" una appezzamento di terreno alla figlia minorenni A. per provvedere così, mediante elargizione una tantum, al suo mantenimento, configurasse un contratto preliminare a favore di terzo (figura giuridica ammissibile secondo la giurisprudenza di questa Corte; cfr. sent. 5 aprile 1974, n. 967).

Altrettanto ineccepibilmente la stessa corte territoriale ha rilevato che l'atto con cui Z., dando attuazione e tale obbligo, ha manifestato l'irrevocabile volontà di trasferire alla figlia il terreno, non costituiva affatto una donazione, secondo l'erronea indicazione del rogito, esulando da esso ogni intento di liberalità, ma avendo invece causa nell'esigenza di soddisfare un preciso obbligo legale: quello ineludibile di provvedere al mantenimento dei figli, fino a che questi non siano posti in condizioni di autonomia economica.

Ne deriva che l'atto notar G. del 26 giugno 1960 sancisce la volontà dello Z. di trasferire, con effetto immediato, irrevocabilmente e gratuitamente ad A. Z. il piccolo fondo de quo. E, col secondo motivo di ricorso, la destinataria, dolendosi della circostanza che sia stato ritenuto revocabile tale atto e legittima la revoca concretamente espressa dal padre nel 1975, pure tra molte inesattezze e non condivisibili costruzioni giuridiche, ha colto il punto nodale della controversia, conferendo a questa Corte il potere dovere di intervenire, per eliminare alcuni errori riscontrabili nelle ulteriori argomentazioni del giudice del merito e, in conseguenza, nell'impugnata decisione.

Ha ritenuto, la corte partenopea, che il rogito G. più volte menzionato, del giugno 1960, costituisse una proposta di trasferimento immobiliare, in adempimento di un obbligo giuridico, revocabile perché privo della indicazione del termine per l'accettazione e, in effetti, legittimamente revocata essendo nel frattempo mancata l'accettazione dell'interessata, da esprimere nel rispetto della forma richiesta per il trasferimento immobiliare.

Ha aggiunto, il giudice d'appello, che tra i modi di acquisto della proprietà (art. 922 c.c.), non sono annoverati gli atti unilaterali.

Senonché mediante tale impostazione è stato omissivo di considerare che, ai sensi dell'art. 1333 c.c., la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente, è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.

È vero che, a tenore della medesima norma, il destinatario può rifiutare la proposta entro il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi; ma, in mancanza di tale rifiuto, il contratto è concluso.

Nelle specie è assolutamente pacifico che la cosiddetta donazione è pervenuta a conoscenza della destinataria, dato che è avvenuto il trasferimento del possesso del bene.

Inoltre è altrettanto certo che il rifiuto del trasferimento immobiliare non v'è stato; anzi l'acquisizione e il prolungato e pacifico esercizio del possesso suddetto implica, addirittura, una tacita e inequivocata manifestazione della volontà contraria.

Dato ciò il contratto, di tipo unilaterale perché comportante prestazioni solo a carico di

una delle parti, si è concluso ed ha determinato, con il passaggio della proprietà immobiliare dal padre alla figlia, una nuova situazione giuridica non modificabile unilateralmente.

A ragione, quindi, la ricorrente censura l'impugnata sentenza che ha ritenuto revocabile una manifestazione di volontà, ed i connessi effetti giuridici, che tale non era.

Nè è possibile obiettare, in ipotesi, che l'accettazione del trasferimento immobiliare non sia avvenuta con la forma richiesta: va considerato che la disciplina delineata dall'art. 1333 c.c., all'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, con in tema di donazione, non soffre deroga allorché il contratto unilaterale sia soggetto all'esigenza della forma scritta ad substantiam; tale esigenza, invero, deve ritenersi soddisfatta sol che sia consacrato in iscritto l'obbligo del promittente (che nella specie si verifica), mentre a conferire certezza al negozio concluso è sufficiente la produzione in giudizio, da parte del promissario, dello scritto contenente l'obbligazione dell'altro contraente, unico obbligato.

L'impostazione e la soluzione della controversia nel senso sopra delineato rendono palese l'inconsistenza della tesi, esposta nel primo motivo, del litisconsorzio necessario nei confronti di V. T.: il contratto preliminare a favore di terzo da lei concluso con il marito si è realizzato nel contratto unilaterale atipico e gratuito con cui quest'ultimo ha trasferito alla figlia la proprietà di un fondo, secondo gli impegni assunti; e la presente controversia riguarda esclusivamente gli effetti di quest'ultimo contratto e le parti che lo hanno concluso.

Le altre questioni sollevate dalla ricorrente sono ' - irrilevanti rispetto alla soluzione che va data alla controversia.

Il ricorso deve quindi essere accolto per quanto di ragione e l'impugnata sentenza cassata.

Il giudice di rinvio, nel procedere al nuovo giudizio di secondo grado, si atterrà ai seguenti principi di diritto: "Allorché taluno, in sede di separazione coniugale consensuale, assume l'obbligo di provvedere al mantenimento di una figlia minore, impegnandosi a tal fine a trasferirle nel prossimo futuro un determinato bene immobile, pone in essere con il coniuge un contratto preliminare a favore di terzo.

Quando poi, in esecuzione di detto obbligo, dichiara per iscritto di trasferire alla figlia tale bene, avvia il processo formativo di un negozio che, privo della connotazione dell'atto di liberalità, esula dalla donazione ma configura una proposta di contratto unilaterale, gratuito e atipico che, ai sensi dell'art. 1333 c.c., in mancanza di rifiuto del destinatario entro il termine adeguato alla natura dell'affare e stabilito dagli usi, determina la conclusione del contratto stesso e, quindi, l'irrevocabilità della proposta.

A nulla rilevando che la volontà di accettazione non risulti da atto scritto, dovendosi ritenere assolto l'obbligo della forma attraverso le modalità con cui è stata formulata la proposta".

P.Q.M.

p.q.m.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da A. Z., contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 15 dicembre 1983 - 13 gennaio 1984.

Cassa la sentenza predetta e rinvia, anche per provvedere alle spese del presente giudizio, ad altra sezione della stessa corte d'appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte Suprema di Cassazione, II sezione civile, il 21 maggio 1987.

Utente: CASB BIBLIOTECA DIGITALE casbb09

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

